



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI TARANTO



**STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE DELLA  
CANDIDATURA DI TARANTO AI  
XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO**



**3 Maggio 2019**

STATUTO DEL

“COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA DI TARANTO AI

XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DEL 2025”

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituito – ai sensi degli artt. 39 e seguenti del codice civile e in conformità alle disposizioni del Comité International des Jeux Méditerranéens – il Comitato denominato: “Comitato Promotore della candidatura di Taranto ai XX Giochi del Mediterraneo del 2025”, qui di seguito denominato brevemente “Comitato Taranto 2025”.

**Articolo 2 – Sede**

Il Comitato ha sede in Taranto, alla Via ..., presso ..., e può istituire delegazioni e uffici, amministrativi e di rappresentanza, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto allo stesso Comitato.

**Articolo 3 – Scopo e attività**

Il Comitato, che non ha finalità di lucro, si ispira ai principi dell'ordinamento sportivo emanati dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e ha per scopo la promozione ed organizzazione, senza fini di lucro, della candidatura di Taranto quale città ospitante la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo del 2025, operando in conformità alle modalità di cui alle procedure di assegnazione dei Giochi del Mediterraneo stabilite dal Comité International des Jeux Méditerranéens.

Il Comitato s'impegna sin d'ora a salvaguardare i valori culturali e l'immagine della Città di Taranto e della Regione Puglia, nel rispetto della storia e della tradizione

sportiva della città e di tutta la regione, nonché a concorrere a definire una nuova.

visione di sviluppo ecosostenibile della città e dell'intero territorio ionico-salentino,

secondo le indicazioni già sviluppate nel Piano Strategico "Taranto Futuro prossimo".

A tal fine, il Comitato pone in essere, nel rispetto dei criteri di efficienza ed

economicità, tutte le attività che saranno ritenute opportune per la migliore

realizzazione dello scopo istituzionale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato potrà svolgere e/o

curare i seguenti compiti ed attività:

- la predisposizione, d'intesa con il Comité International des Jeux Méditerranéens,,

con il Comune di Taranto, con la Regione Puglia e con il CONI Puglia, del dossier per

la candidatura di Taranto ad ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo del

2025, nonché l'adempimento delle procedure o l'ottemperamento a tutti i requisiti

richiesti dai competenti organismi nazionali e internazionali per ottenere

l'assegnazione dei Giochi del Mediterraneo del 2025; in particolare, la presentazione

della documentazione preliminare per la candidatura entro la data stabilita dal Comité

International des Jeux Méditerranéens e i successivi adempimenti per completare la

candidatura ed illustrare tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi richiesti dal Comitato

Tecnico Internazionale della manifestazione.

- la presentazione, nelle sedi nazionali e internazionali, della candidatura di Taranto

quale città ospitante i Giochi del Mediterraneo del 2025;

- le attività promozionali, attraverso gli strumenti ritenuti utili al raggiungimento dello

scopo, nonché le attività di comunicazione e pubbliche relazioni, comprese

l'organizzazione di convegni, incontri e seminari informativi;

- l'attività di reperimento di contributi, finanziamenti e risorse, da parte dei partner

pubblici nonché da parte di soggetti privati;



– l'elaborazione di studi, progetti e ricerche sugli aspetti organizzativi e infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo del 2025, nonché di ricerche e studi specialistici ritenuti idonei al perseguimento dello scopo;

– la collaborazione con tutti i soggetti interessati all'assegnazione dei Giochi del Mediterraneo e il coinvolgimento di tutti i soggetti che si riterranno idonei a concorrere al conseguimento dello scopo, anche attraverso l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'evento sportivo e a stimolare la partecipazione della cittadinanza anche in termini di idee e progetti.

Il Comitato potrà partecipare e promuovere iniziative aventi finalità analoghe al proprio promosse da altri enti e associazioni, nonché svolgere attività commerciali e produttive, ed attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare e immobiliare, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

#### **Articolo 4 – Durata**

Il Comitato avrà durata fino alla conclusione delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo e cioè l'eventuale assegnazione dell'organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo per il quale esso è costituito, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17.

#### **Articolo 5 – Componenti**

Il Comitato è composto dai Promotori iniziali ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto. I Promotori iniziali del Comitato sono Comune di Taranto, Regione Puglia e CONI Puglia (Comitato regionale CONI).  
Possono aderire al Comitato, dopo la sua costituzione, acquisendo la qualifica di Promotori successivi, Istituzioni, Enti locali, persone giuridiche o enti comunque interessati al perseguimento dello scopo istituzionale del Comitato.



A tal fine, essi dovranno presentare domanda di ammissione, congiuntamente ad adesione ad accettazione del presente Statuto, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Assemblea dei Promotori, che delibera sulla suddetta domanda.

#### **Articolo 6 – Patrimonio del Comitato**

Il patrimonio iniziale del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi Componenti, e sarà incrementato mediante:


- contributi conferiti dai Componenti del Comitato o da privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno delle attività e dello scopo del Comitato;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e sussidiarie;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo, nonché ogni ulteriore apporto in denaro o in natura ricevuto dal Comitato a qualsiasi titolo.

Il patrimonio del Comitato e i suoi incrementi sono interamente ed esclusivamente destinati alla realizzazione dello scopo istituzionale e delle attività ad esso connesse.

#### **Articolo 7 – Organi del Comitato**

Gli organi del Comitato sono:

- Il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Assemblea dei Promotori;
- Il Revisore Unico dei Conti.



## Articolo 8 – Il Presidente

I Promotori nominano, in sede di atto costitutivo, il Presidente per l'intera durata del Comitato. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, la Assemblea dei Promotori provvederà, con consenso unanime, alla sostituzione del Presidente fissando la durata dell'incarico.

Il Presidente del Comitato ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.


Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede;
- cura i rapporti istituzionali con il Comité International des Jeux Méditerranéens, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale;
- vigila sull'attuazione e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- coordina le attività relative alla promozione ed alla presentazione della candidatura;
- provvede alla nomina di un componente del Consiglio Direttivo o di un terzo a Segretario del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate da un componente nominato Vice Presidente vicario, o, in mancanza, dal componente più anziano anagraficamente.

## Articolo 9 – La Assemblea dei Promotori

La Assemblea dei Promotori si riunisce ogniqualvolta occorre assumere le decisioni di sua competenza previste dal presente Statuto; essa si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato, almeno 10 giorni prima della data della riunione (o in caso di urgenza 5 giorni), e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste nel presente Statuto.



La Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed è composta dal Sindaco del Comune di Taranto, dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente del CONI Puglia, da ulteriori 3 (tre) componenti per ciascun Promotore iniziale (Comune, Regione e CONI Puglia) indicati dagli stessi Promotori, da 1 (uno) componente indicato da ciascun successivo promotore.

Per lo svolgimento delle riunioni della Assemblea dei Promotori si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 11.

#### **Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di componenti tra un minimo di 4 (quattro) e un massimo di 12 (dodici), di cui uno assumerà le funzioni di presidente.

Il numero dei componenti può variare, anche nel corso del mandato, secondo quanto deliberato dalla Assemblea dei Promotori, anche in conseguenza dell'eventuale ingresso di nuovi Promotori.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti espressione dei Promotori:

- il Presidente del Comitato promotore per la candidatura di Taranto ai XX Giochi del Mediterraneo;

- il Sindaco del Comune di Taranto o suo delegato;

- Il Presidente della Regione Puglia o suo delegato;

- Il Presidente del CONI Puglia (Comitato regionale CONI) o suo delegato;

Possono essere integrati quali componenti del Consiglio Direttivo, successivamente all'insediamento del Consiglio Direttivo e previa conferma di adesione, i seguenti componenti Istituzionali:

• il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di sport o suo delegato;



- il Ministro per il Mezzogiorno o suo delegato;
- il Presidente del CONI o suo delegato;
- un rappresentante indicato dal Comitato d'Onore di cui all'articolo 16, successivamente alla costituzione del Comitato.

Il Consiglio Direttivo – previa conforme deliberazione della Assemblea dei Promotori

– può nominare per cooptazione altri consiglieri fino ad ulteriori 4 (quattro) individuati

tra:

- soggetti designati tra i Promotori iniziali e successivi;

- esponenti del mondo dello sport, della cultura, dell'economia e della società civile

designati dall'Assemblea dei Promotori.

Il Consiglio Direttivo si insedia e inizia a svolgere le proprie funzioni con l'accettazione

della carica da parte della maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e di

decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per l'intera durata del Comitato.

Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio Direttivo che è tale per

la carica ricoperta dovesse, per qualsiasi motivo, cessare la carica che ne legittima la

presenza nel Consiglio Direttivo, ad esso subentra il successore nella carica stessa.

Nel caso in cui per dimissioni, rinuncia o qualsiasi altro motivo, uno o più componenti

del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico di Consigliere, il Presidente del

Comitato provvederà alla loro sostituzione, salvo ratifica da parte del Consiglio

Direttivo.

#### **Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo – Funzionamento e poteri**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne venga

fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.



Le convocazioni sono effettuate mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni del Consiglio cui partecipino tutti i componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri espressione dei Promotori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

La partecipazione è personale o a mezzo di delega scritta. Le persone giuridiche di diritto pubblico o privato interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che sia consentito:

- al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la

redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo esercita, in base a criteri di efficienza e prudenza, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

A titolo meramente esemplificativo, in particolare, il Consiglio Direttivo:

- stabilisce le linee di sviluppo della candidatura, definendo le strategie del Comitato e stabilendo in via generale le iniziative da svolgere per la realizzazione dello scopo istituzionale;

- effettua le nomine ai sensi del precedente articolo 10 e del successivo articolo 12;

- approva i bilanci preventivi e d'esercizio;

- decide tutte le questioni che interessano il Comitato e i suoi componenti;

- cura la gestione ed il buon andamento finanziario del Comitato, predisponendo inoltre un piano di spesa per le attività ritenute utili e necessarie per il conseguimento dello scopo istituzionale, compatibili con le preventive risorse, un piano di utilizzo di dette risorse, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il bilancio complessivo delle attività svolte per il raggiungimento dello scopo, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Assemblea dei Promotori;

- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione del Comitato non espressamente attribuito ad altro organo del presente Statuto;

- definisce l'organico della struttura operativa del Comitato, anche attraverso l'adozione di procedure organizzative e regolamenti, e stabilisce i rapporti di collaborazione, anche su base volontaria, di lavoro e gli incarichi professionali, in conformità alle *best practices* e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza;

- apre e cura rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti e quant'altro

necessario per il buon funzionamento del Comitato;

- delibera l'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui al precedente articolo 6,

nonché delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili registrati;

- può delegare propri poteri al Presidente e conferisce ai componenti del Consiglio

Direttivo, o anche a terzi, incarichi per lo svolgimento di singoli atti;

- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli dalla legge o

dal presente statuto;

Di ogni riunione si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 12 – Il Revisore unico dei conti**

Il Consiglio Direttivo nomina un revisore unico dei conti, fra gli iscritti nel registro dei

Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il professionista nominato rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Al revisore dei conti sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge

e specificatamente: accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, verificare e controfirmare il

bilancio d'esercizio, redigere apposita relazione da presentare all'Assemblea dei

Promotori, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di

credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e

controllo.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui deve essere

obbligatoriamente invitato.

#### **Articolo 13 – Gratuità delle cariche**

Il Presidente, i componenti del Comitato Direttivo e della Assemblea dei Promotori

svolgono gratuitamente le loro funzioni, potendosi dare luogo al solo rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Articolo 14 – Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi alle attività finalizzate allo scopo per cui il Comitato si è costituito.

Il bilancio deve essere comunicato al Revisore Unico dei Conti almeno 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo. Il bilancio da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo è accompagnato dalla relazione del Revisore Unico dei Conti.

#### **Articolo 15 – Modifiche dello Statuto**

Le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento del Comitato, sono decisi dall'Assemblea dei Promotori, che decide con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti e in ogni caso con il voto favorevole di Regione Puglia e di Comune di Taranto.

#### **Articolo 16 – Comitato d'Onore**

E' facoltà del Comitato costituire un Comitato d'Onore che comprenda personalità autorevoli del mondo dell'economia e della società civile od enti che contribuiscano a creare consenso intorno alla candidatura di Taranto a città ospitante i Giochi del Mediterraneo del 2025, sia a livello nazionale che internazionale, e di incoraggiare il processo di reperimento di risorse economiche.

#### **Articolo 17 – Scioglimento e devoluzione dei beni**

Il Comitato si scioglie se il patrimonio diviene insufficiente al perseguimento dello scopo istituzionale o se lo scopo sia conseguito o non sia più attuabile.

In tal caso, il Consiglio Direttivo cessa e l'Assemblea dei Promotori delibera lo scioglimento del Comitato, con l'approvazione del bilancio complessivo delle attività

svolte per il raggiungimento dello scopo, indicando i criteri per la liquidazione delle eventuali attività e/o passività residue.

Le eventuali somme residue saranno devolute come segue:

- al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo del 2025 nel caso in cui

Taranto abbia ottenuto l'assegnazione dei medesimi Giochi in qualità di città

ospitante;

- in caso contrario, allo sviluppo dell'impiantistica sportiva pubblica e di base nel

territorio del Comune di Taranto.

#### Articolo 18 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili

le disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, nonché le


normative vigenti sugli Enti senza scopo di lucro, le normative speciali in materia e,

nei limiti di compatibilità, i regolamenti emanati dal Comité International des Jeux

Méditerranéens, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dai competenti organismi

sportivi nazionali e internazionali.

Luogo, data e sottoscrizioni.



Presidente Regione Puglia  
SINDACO DI TARANTO

Presidente Coci Puglia